

MODELLO DI ADESIONE AL REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

Articoli da 3 a 7 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. PREMESSA

Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato "Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23" (di seguito anche "decreto"), ha introdotto nell'ordinamento un regime di adempimento collaborativo (di seguito anche "regime") al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Gli articoli da 4 a 7 del decreto disciplinano requisiti, doveri, effetti, competenze e procedure del regime di adempimento collaborativo e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, prevede che i contribuenti che intendano aderire al regime inoltrino una domanda in via telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle entrate.

Il regime si applica al periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all'Agenzia delle entrate e si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime stesso.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016 (di seguito anche "provvedimento") sono state dettate le prime disposizioni attuative del regime, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi di ingresso al regime, alle modalità di presentazione della domanda e della documentazione allegata, nonché alla verifica dei requisiti di ammissione da parte dell'ufficio competente.

I requisiti soggettivi sono stati, di recente, aggiornati con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2022, che ha esteso la possibilità di ingresso, per gli anni 2022, 2023 e 2024, ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro.

Tanto premesso, il presente modello deve essere utilizzato da coloro che intendono comunicare:

- l'esercizio dell'opzione di adesione al regime di adempimento collaborativo;
- la volontà di non permanere nel regime stesso.

2. SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il presente modello può essere utilizzato dai contribuenti in possesso dei requisiti di accesso al regime previsti dagli articoli 4 e 7, comma 4, del decreto e declinati ai punti 2 e 3 del provvedimento.

A tal proposito, si evidenzia che il Decreto del 31 gennaio 2022 - Min. Economia e Finanze, per gli anni 2022, 2023 e 2024, ha esteso la possibilità di ingresso al regime di adempimento collaborativo ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro.

Si rammenta inoltre, che l'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018, ha inserito il nuovo comma *6-bis*, all'articolo 70-*duodecies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di introdurre una previsione di estensione del regime di adempimento collaborativo, nel caso di società partecipanti al gruppo IVA

Tanto premesso, per quanto concerne i requisiti soggettivi, la domanda di accesso al regime può essere presentata: *i)* dai soggetti residenti e non residenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro; *ii)* dai soggetti residenti e non residenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2013 (di seguito anche "Progetto Pilota"); *iii)* dalle imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle entrate, prestata a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dal volume di affari o dai ricavi conseguiti.

Inoltre, i soggetti in possesso del requisito di cui comma *6-bis*, all'articolo 70-*duodecies* del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (appartenenza a Gruppo IVA ove almeno uno dei partecipanti abbia aderito o sia stato ammesso al regime di adempimento collaborativo), possono presentare

istanza di adesione al regime in qualità di partecipanti al Gruppo IVA. In particolare, è previsto che, nel caso di adesione al regime di adempimento collaborativo, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 70-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al gruppo IVA. L'Agenzia delle entrate con la Circolare del 10 aprile 2019 n. 8 (par. 7.11) ha chiarito che l'estensione del regime a tutti i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, benché obbligatoria, non può ritenersi automatica, ma resta comunque subordinata al possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo n. 128 del 2015, in capo ad ogni singolo partecipante. Pertanto, il contribuente che fa parte di un Gruppo IVA cui partecipa una società che abbia aderito o sia stata ammessa al regime di adempimento collaborativo deve, al fine di dar corso all'obbligo di legge introdotto dalla citata disposizione, presentare istanza di ammissione al regime di adempimento collaborativo

Tanto sopra premesso, si evidenzia che in base a quanto previsto, rispettivamente, ai punti 2.4, 2.6 e 2.7 del provvedimento:

- i soggetti non residenti possono accedere al regime solo in presenza di stabile organizzazione nel territorio dello Stato. I requisiti dimensionali di cui al punto 2.1 del provvedimento devono, pertanto, essere riscontrati in capo alla stabile organizzazione stessa;
- ai soggetti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che appartengono a gruppi di imprese è consentito l'accesso al regime di adempimento collaborativo anche nelle ipotesi in cui la domanda per il Progetto Pilota sia stata presentata dall'impresa del gruppo che svolge funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale, anche non in possesso dei requisiti dimensionali. Tali soggetti possono avvalersi della facoltà prevista al punto 2.5 del provvedimento;
- nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, l'accesso all'istituto dell'adempimento collaborativo è riservato all'impresa residente o alla stabile organizzazione del soggetto non residente, deputata ad effettuare l'investimento sul territorio dello Stato.

Pertanto, la richiesta di adesione al regime, può essere presentata da:

- a) i soggetti residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro;
- b) i soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro;
- c) i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2013 (di seguito anche "Progetto Pilota");
- d) i soggetti residenti o non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro nelle ipotesi in cui la domanda per il Progetto Pilota sia stata presentata dall'impresa del gruppo che svolge funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale, anche non in possesso dei requisiti dimensionali;
- e) le imprese residenti o le stabili organizzazioni di soggetti non residenti deputate ad effettuare l'investimento sul territorio dello Stato che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle entrate, prestata a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi;
- f) i soggetti passivi che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 70-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, qualora almeno uno dei soggetti partecipanti al Gruppo IVA abbia aderito o sia stato ammesso al regime di adempimento collaborativo.

Si rammenta inoltre che i soggetti residenti e non residenti in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) punto 2.1 del provvedimento, come aggiornati dall'articolo 1 del Decreto del 31 gennaio 2022 - Min. Economia e Finanze, possono, in sede di presentazione della domanda, chiedere l'ammissione al regime anche dell'impresa residente o non residente con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che svolge funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale, ove tale inclusione sia ritenuta necessaria ai fini di una completa rappresentazione dei processi aziendali.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente modello, reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, in formato elettronico, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, è sottoscritto e presentato all'Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, esclusivamente per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Il modello va inviato alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC), dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it ovvero, per i soggetti non residenti privi di PEC alla seguente casella di posta elettronica ordinaria dc.gci.adempimentocollaborativo@agenziaentrate.it.

La ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale, pervenuta al contribuente, da parte del proprio Gestore PEC, costituisce prova legale dell'avvenuto inoltramento dell'istanza all'Agenzia delle Entrate.

4. TIPO COMUNICAZIONE

Nel riquadro vanno barrate le seguenti caselle in funzione della tipologia di comunicazione effettuata:

- la casella **“Istanza di adesione al regime”**, nel caso in cui venga esercitata la domanda ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto;
- la casella **“Comunicazione della volontà di non permanere nel regime”**, nell’ipotesi in cui il contribuente eserciti la facoltà di uscire dal regime prevista dal medesimo articolo 7, comma 2, del decreto;

La casella **“impegno a produrre la documentazione”** deve essere barrata nel caso in cui il contribuente intenda produrre ovvero si riservi la facoltà di integrare la documentazione di cui al punto 5 del provvedimento entro 30 giorni dalla presentazione del modello. In tale caso la documentazione potrà essere presentata a mezzo posta elettronica certificata e ove consentito, posta elettronica ordinaria, agli indirizzi indicati al punto 3 delle presenti istruzioni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero direttamente all’ufficio competente, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.

La casella **“richiesta di ammissione al regime dell’impresa che esercita direzione e coordinamento”** va compilata qualora il contribuente voglia esercitare la facoltà, prevista dal punto 3.5 del provvedimento, di chiedere l’ammissione al regime anche dell’impresa residente ovvero non residente con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che esercita su di esso attività di direzione e coordinamento, ove tale inclusione sia ritenuta necessaria al fine di fornire all’amministrazione finanziaria un sistema di controllo del rischio fiscale idoneo al conseguimento delle finalità di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto.

5. DATI DEL CONTRIBUENTE

Nel riquadro vanno indicate la denominazione dell’impresa, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata o, ove consentito, posta elettronica ordinaria. I soggetti non residenti devono indicare il codice fiscale della stabile organizzazione sul territorio dello Stato.

Denominazione o Ragione sociale

Va indicata la denominazione o la ragione sociale del contribuente istante come risulta dall’atto costitutivo. La denominazione va riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

Natura giuridica

Va indicato il relativo codice desunto dall’apposita **tabella B**, riportata nelle istruzioni del Modello Unico Società di Capitali. La tabella comprende tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa e utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, nel compilare il modello si avrà cura di individuare il codice di riferimento in relazione alla natura giuridica rivestita.

Sede legale

Vanno indicati i dati relativi alla sede legale al momento di presentazione del modello. Devono essere indicati il Comune (senza alcuna abbreviazione) e la sigla della provincia (per Roma: RM).

Stato estero di residenza

Va compilato solo dai soggetti non residenti. Il “codice dello Stato estero” va desunto dall’elenco dei Paesi e territori esteri riportato nella **“TABELLA ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI”** riportata all’interno delle istruzioni del Modello Unico Società di Capitali.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dai soggetti il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Domiciliatario

Vanno indicati denominazione, sede legale, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica dell’eventuale domiciliatario eletto ai fini della procedura. In tal caso sarà cura del contribuente consegnare all’ufficio l’originale della relativa procura ed elezione di domicilio.

6. RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Nel riquadro vanno riportati i dati anagrafici del rappresentante legale del contribuente che presenta la comunicazione, ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell’istanza, essa deve essere consegnata in originale all’ufficio competente. Il rappresentante legale deve indicare il tipo di carica che ricopre riportando il corrispondente codice desumendolo dall’apposita tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico Società di Capitali.

7. DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI (da compilare solo nel caso di istanza di ammissione)

Il soggetto che intende richiedere l'adesione al regime di adempimento collaborativo, deve rilasciare una dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento e dal provvedimento, barrando le relative caselle contenute nel riquadro.

8. DATI DEL SOGGETTO CHE HA PRESENTATO ISTANZA DI ADESIONE AL PROGETTO PILOTA SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE ISTANTE (da compilare solo nel caso di istanza di ammissione)

I soggetti di cui al punto 3.1, lettera b), del provvedimento, per i quali la partecipazione al Progetto Pilota costituisce requisito di ammissione al regime, compilano il presente riquadro nelle ipotesi in cui la domanda di partecipazione al Progetto Pilota sia stata presentata da un soggetto diverso dal contribuente istante. Tale condizione si verifica, ad esempio, nelle ipotesi in cui il soggetto che ha presentato istanza per il Progetto Pilota abbia modificato, medio tempore, il suo atto costitutivo, anche a seguito di operazioni straordinarie. Inoltre il presente campo andrà compilato nelle ipotesi in cui il soggetto istante si avvalga della facoltà prevista al punto 3.6 del provvedimento a mente del quale è consentito l'accesso al regime ai soggetti che realizzano un volume di affari e di ricavi non inferiore a un miliardo di euro, anche se la domanda per il Progetto Pilota sia stata presentata dall'impresa, che esercita su di essi attività di direzione e coordinamento, anche non in possesso dei requisiti dimensionali.

9. DATI DELL'IMPRESA CHE ESERCITA DIREZIONE E COORDINAMENTO (da compilare solo in caso di istanza di ammissione e di esercizio della facoltà di cui al punto 3.5 del provvedimento)

Nel presente riquadro vanno inserite la denominazione o la ragione sociale e il codice fiscale dell'impresa residente che esercita attività di direzione e coordinamento nelle ipotesi in cui sia stata richiesta l'ammissione di tale soggetto al regime ai sensi del punto 3.5 del provvedimento.

10. DATI DEL GRUPPO IVA (da compilare solo in caso di istanza di ammissione e di esercizio della facoltà di cui al comma 6-bis, dell'articolo 70-duodecies del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

Nel presente riquadro va indicata la denominazione e il numero di Partita IVA attribuito al Gruppo Iva a cui partecipa l'istante. Si rammenta che la compilazione della presente sezione è riservata ai partecipanti a Gruppi IVA ove almeno uno dei soggetti passivi del Gruppo abbia aderito o sia stato ammesso al regime di adempimento collaborativo.

11. COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI E DEI RECAPITI DEL REFERENTE O DEI REFERENTI EVENTUALMENTE INDIVIDUATI DAL CONTRIBUENTE PER LA GESTIONE DELLE INTERLOCUZIONI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE (da compilare solo nel caso di istanza di ammissione)

Nel riquadro vanno indicati l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono o di cellulare degli eventuali referenti individuati per la gestione delle interlocuzioni conseguenti alla presentazione dell'istanza che l'Agenzia delle Entrate potrà contattare direttamente al fine di velocizzare e semplificare le relazioni con il contribuente. In tali ipotesi sarà cura del contribuente consegnare all'ufficio competente la relativa procura in originale.

12. FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

Il campo deve contenere data e sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In sede di sottoscrizione il firmatario dichiara di essere consapevole del fatto che l'istanza di ammissione al regime comporta l'assunzione dei doveri di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto. In caso di sottoscrizione non digitale, il firmatario deve allegare alla domanda copia di un valido documento di identità.